



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE DSG N° 02640/2018 del 01/10/2018

N° DetSet 00349/2018 del 01/10/2018

Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI

OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo. Indizione gara.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02640/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Premesso che, in esecuzione della delibera di G.C. n. 607-2017 del 21/11/2017, con determinazione DSG n.00515/2018 del 22/02/2018, è stata indetta gara per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Matera per il triennio 30/6/2018 – 30/6/2021;

Che con lo stesso atto veniva disposta la prosecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo agli stessi patti e condizioni normative di cui al contratto sottoscritto con la General Broker Service S.p.A, attualmente GBSapri S.p.A. per la durata di mesi sei (sino al 30/9/2018) al fine di assicurare il buon esito della procedura di gara e la sottoscrizione dei relativi contratti a garanzia dell'Ente, stabilendo, inoltre che il premio relativo al pagamento della prima annualità sarebbe stato liquidato, in ogni caso, per il tramite dello stesso broker a cui spetta la provvigione contrattuale da calcolarsi sul premio imponibile di ciascuna polizza;

Che con la medesima determinazione è stato, altresì, stabilito che per le annualità successive, l'opera del Broker sarà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, esclusivamente dalla ditta aggiudicataria con la quale verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, sotto forma di una parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita, secondo le seguenti provvigioni massime: aliquote percentuali, da calcolarsi sul premio imponibile: RCA 5%, ARD 5%, Rami diversi 8%;

Che in vista della scadenza del contratto di brokeraggio si ravvisa la necessità di dover avviare la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio in questione, atteso che:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle attività dell'Ente e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- Le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;

-L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

- l'affidamento del servizio a soggetto specializzato permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico di intermediazione, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

Dato atto che:

- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

- il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

Precisato, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione delle provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

Ritenuto potersi stabilire quanto segue:

- che il servizio abbia durata pluriennale, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche;

- che la misura del compenso annuo spettante al broker, sotto forma dell'unitaria provvigione predestinata dalla Direzioni di Compagnia alle proprie reti di vendita locali, determinata sulla base delle percentuali stabilite con determinazione DSG n.00515/2018 del 22/2/2018, applicata sui premi assicurativi imponibili dei contratti in essere, non soggetto a ribasso, in quanto la valutazione delle offerte riguarderà esclusivamente l'offerta tecnica, è così calcolata:

Polizza/Ramo	Premio imponibile €	% Provvigione	Provvigione €
RCTO	408.180,00	8%	32.654,40
RCA/ARD	20.626,02	5%	1.031,30
Furto/Rapina e Furto/Rapina/portavalori	3.169,74	8%	253,58
Kasko Dipendenti in missione	1.189,43	8%	95,15
Infortuni dipendenti in missione	1.053,66	8%	84,29
		TOTALE PROVVIGIONI	34.118,72

- I premi sopra esposti sono riferiti all'annualità 30/6/2018-30/6/2019 e possono essere variati e regolati nel corso della durata del contratto di brokeraggio, ferme restando le provvigioni massime previste per il broker dalla presente procedura;
- Il valore economico complessivo dell'appalto per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi e dell'acquisizione del CIG, è predeterminato in €134.474,88, oltre all'importo di € 34.118,72 per l'eventuale periodo di proroga, della durata massima di un anno, per un totale di €168.593,60, oltre imposte e tasse se dovute;
- il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né l'Amministrazione Comunale è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo, non essendoci a carico del Comune oneri finanziari diretti in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie di assicurazioni in sede di pagamento dei premi;
- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza per cui non si dà luogo all'elaborazione del DUVRI; pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

Visti:

- l'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dall'art.1, comma 502 della Legge n.208/2015, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione;
- l'art.36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, il quale stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni dove risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) per le categorie merceologiche relative ai servizi da acquistare;
- l'art.36, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 in base al quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n.206 dell'1/3/2018;

Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP, né è possibile ricorrere attraverso una procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto la relativa categoria merceologica non è presente sul MEPA;

Visto l'art.40 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il quale recita: "*A decorrere dal 18 Ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;*

Preso atto che la procedura di gara nonché tutte le attività ad essa correlate dovranno obbligatoriamente essere effettuate attraverso strumenti telematici;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/6/2018 avente ad oggetto "Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/6/2018 avente ad oggetto "Adempimenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 18/4/2016, n.50 - Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione Centrale di Committenza in house";

Dato atto che, al fine di esperire la procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, è stata elaborata la documentazione tecnica di gara, nello specifico il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la griglia di valutazione delle offerte, che avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 da valutarsi dalla Commissione che sarà appositamente nominata;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della documentazione tecnica di gara per l'indizione dell'appalto che sarà espletato sulla piattaforma ASMECOMM di ASMEL Consortile a r.l., secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara;

Ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. nonché del disposto del comma 2 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016, si specifica che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione del contraente sono quelli di seguito riportati:

1) il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi

l'attività dei competenti uffici inerente i servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché dei diversi sinistri denunciati all'Ente;

2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

3) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:

3.1) l'incarico avrà durata quadriennale, con inizio presumibilmente dal 01/2/2019 e fino al 31/1/2023; E' inoltre facoltà dell'amministrazione prorogare il contratto per un periodo massimo di un anno al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi.;

3.2) l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato dalla Società Assicuratrice con la quale sono/saranno stipulati i contratti assicurativi per il periodo sopraindicato;

4) La modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, prevista dall'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016;

5) Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;

6) Il valore economico complessivo dell'appalto per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, al fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi e dell'acquisizione del CIG, è predeterminato in €134.474,88, oltre all'importo di € 34.118,72 per l'eventuale periodo di proroga, della durata massima di un anno, per un totale di €168.593,60, oltre imposte e tasse se dovute;

Dato atto del punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui si afferma *“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti....”*

Considerata, infine, la necessità di garantire la continuità del servizio di brokeraggio, si propone la prosecuzione del servizio per la durata di quattro mesi, alle stesse condizioni economiche e normative del contratto a suo tempo sottoscritto con General Broker S.p.A., attualmente GBSapri S.p.A.;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017”.

Tutto ciò premesso si propone al dirigente l'adozione del relativo provvedimento di approvazione”.

Matera, 27/9/2018

IL RUP

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;

1) di approvare la documentazione tecnica di gara, redatta ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

2) di indire gara mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, da espletarsi sulla piattaforma ASMECOMM, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per la durata di quattro anni (presumibilmente dal 01/2/2019 al 31/1/2023) e facoltà di proroga per un periodo massimo di un anno;

3) di dare atto che il valore economico complessivo dell'appalto della durata di quattro anni, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi e dell'acquisizione del CIG, è predeterminato in €134.474,88, oltre all'importo di € 34.118,72 per l'eventuale periodo di proroga, della durata massima di un anno, per un totale di €168.593,60, oltre imposte e tasse se dovute;

4) di dare atto che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né l'Amministrazione Comunale è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo, non essendoci a carico del Comune oneri finanziari diretti in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie di assicurazioni in sede di pagamento dei premi;

5) di dare atto che la remunerazione del broker non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Ente in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione delle provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

6) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione Bandi di gara e contratti, del sito internet www.comune.mt.it e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti

Pubblici - SIAB;

- 7) di dare atto che l'aggiudicazione della gara avverrà nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, da valutarsi dalla Commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione stabiliti negli atti di gara;
- 8) di dare atto che il codice CIG della presente procedura è 7637060D45;
- 9) di autorizzare, per garantire la continuità delle prestazioni, la prosecuzione del servizio di brokeraggio con la Società GBSapri, dichiaratasi disponibile, alle stesse condizioni normative ed economiche di cui al contratto a suo tempo sottoscritto, per la durata di mesi quattro - CIG 1636665AAC;
- 10) di finanziare la spesa di €225,00 da versare all'ANAC quale contributo dovuto in relazione all'importo posto a base della presente gara, ai sensi della delibera n.1300/2017, con i fondi prenotati sul cap.810/11 del bilancio 2018, di cui alla determinazione DSG n.3479 del 29/12/2017 (n. Det.Set. 475 del 21/12/2017) e successive integrazioni;
- 11) di nominare quale responsabile del procedimento di affidamento, ai sensi dell'art.31 comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, il Funzionario P.O. del Servizio Economato e Provveditorato, rag. Angela Andrisani.

Il sottoscritto dirigente:

- dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017;

- in relazione alla Misura M7 attesta che è stata inserita, negli elaborati di gara, l'accettazione, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, del Patto di Integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e del Protocollo di Legalità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 6 marzo 2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Delia Tommaselli

AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.